



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 39

**Publicato sul sito www.agcm.it
7 ottobre 2024**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12664 - AUTOMATION SYSTEMS/PIOVAN	
<i>Provvedimento n. 31331</i>	5
C12665 - EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR-MEGRANI/GERMANI	
<i>Provvedimento n. 31332</i>	10
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	14
AS2036 - COMUNE DI MINORI (SA) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE	14
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	19
PS10009C - POSTE ITALIANE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI/LIBRETTO SMART	
<i>Provvedimento n. 31333</i>	19
PS12800 – SWJ – VENDITA APPREZZAMENTI	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	21
PS12798 - DLM STELLEDORO/VENDITA APPREZZAMENTI E RECENSIONI	
<i>Comunicazione di accoglimento dell'istanza di partecipazione al procedimento</i>	26

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12664 - AUTOMATION SYSTEMS/PIOVAN

Provvedimento n. 31331

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Automation Systems S.p.A., pervenuta in data 26 agosto 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Automation Systems S.p.A. (di seguito, "Automation Systems") è una società di investimento di diritto italiano costituita ai fini dell'operazione in esame, detenuta da Automation Systems Investments S.p.A., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da Automation Systems Participations S.à r.l. (di seguito, "Automation Systems Participations"). Quest'ultima è indirettamente detenuta da *[omissis]**, società appartenenti al Gruppo Investindustrial, al cui vertice si trova Investindustrial S.A. (di seguito, Gruppo Investindustrial).

2. Il Gruppo Investindustrial è un gruppo d'investimento, specializzato nell'acquisizione di società principalmente attive in quattro settori: i) industria manifatturiera; ii) consumo; iii) salute e iv) servizi.

3. Nel 2023, il Gruppo Investindustrial ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa *[10-20]* miliardi di euro, di cui circa *[4-5]* miliardi realizzati nell'Unione europea e circa *[2-3]* miliardi realizzati in Italia.

4. Piovan S.p.A. (di seguito, "Piovan") è una società *holding* dell'omonimo gruppo (di seguito, "Gruppo Piovan"), quotata sull'Euronext Star di Milano, attiva, anche per il tramite delle società da essa controllate, nel settore dello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari a livello globale.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

5. Il capitale sociale di Piovan è detenuto per il 58,35% da Pentafin S.p.A. (di seguito, “Pentafin”), per il 6,47% da 7-Industries Holding B.V. (di seguito, “7-Industries”), mentre il 4,62% è costituito da azioni proprie di Piovan e la rimanente quota da flottante sul mercato.

6. Nel 2023, il Gruppo Piovan ha realizzato un fatturato consolidato mondiale pari a circa [100-567] milioni di euro, di cui circa [100-567] milioni realizzati nell’Unione Europea e circa [35-100] milioni realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) ha a oggetto l’acquisizione del controllo esclusivo, da parte del Gruppo Investindustrial, di Piovan.

8. In particolare, l’Operazione prevede l’acquisizione, per il tramite di Automation Systems, del 64,82% delle azioni complessivamente detenute da Pentafin e 7-Industries in Piovan. Contestualmente, Pentafin reinvestirà parte del prezzo di cessione delle azioni acquisendo una partecipazione di minoranza [omissis] di Automation Systems Participations.

9. Secondo quanto stabilito nello *Shareholders Agreement*, finalizzato a regolare, tra l’altro, la gestione di Piovan e delle società veicolo coinvolte nell’Operazione, i poteri riservati all’azionista di minoranza all’esito dell’Operazione, sono limitati a operazioni straordinarie e non conferiscono al predetto azionista la facoltà di esercitare un’influenza determinante rispetto all’indirizzo strategico degli affari dell’impresa¹.

10. Le Parti hanno inoltre previsto un patto di non concorrenza e non sollecitazione in base al quale Pentafin e il dott. N.P. (detentore del 85% del capitale sociale di Pentafin) si impegnano, per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento dell’Operazione, a: (i) non svolgere alcuna attività in concorrenza con il Gruppo Piovan; (ii) non acquisire o detenere partecipazioni in società in concorrenza con il Gruppo Piovan; (iii) non assumere, indurre ad assumere o contattare ai fini di assunzione dipendenti chiave del Gruppo Piovan, ai fini dello svolgimento di attività in concorrenza con il Gruppo Piovan e (iv) a non sollecitare o sviare clienti o fornitori del Gruppo Piovan, ai fini dello svolgimento di attività in concorrenza con il Gruppo Piovan nel seguente territorio: Cina, Hong Kong, India, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Svizzera e Unione europea.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

11. L’Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa.

12. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

¹ Cfr. “Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”, §§. 62 e ss..

13. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritto può essere qualificato come direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita e del suo *know-how*, a condizione che esso sia limitato, geograficamente, all'area d'attività dell'impresa oggetto di acquisizione, merceologicamente, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività economica dell'impresa oggetto di acquisizione e, temporalmente, a un periodo di tre anni².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

14. Piovan è attiva nella realizzazione di sistemi ausiliari per l'automazione dei processi produttivi, vale a dire sistemi (quali, ad esempio, nastri trasmettitori) di supporto e affiancati alle macchine operatrici primarie (ad esempio, presse, estrusori, soffiatrici, non prodotte da Piovan) che sono utilizzati ai fini dello stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari. Dunque, i prodotti di Piovan includono quei sistemi che automatizzano il processo di trasformazione della plastica da granulo in prodotto finale a eccezione della macchina operatrice primaria che rappresenta l'ultima fase del processo produttivo.

15. La Parte, pertanto, ritiene che il mercato interessato dall'Operazione possa essere quello dello sviluppo e produzione dei sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari. Sulla base delle applicazioni finali dei macchinari³, tale mercato può essere segmentato come segue:

- i) sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nell'industria della plastica;
- ii) sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nell'industria alimentare.

16. In alcuni precedenti nazionali, è stato altresì delineato, lasciandone tuttavia aperta la definizione merceologica, il mercato della produzione di sistemi di automazione industriale che comprende tutti quei sistemi, anche di informatica industriale, che permettono di automatizzare e controllare le diverse fasi di un processo produttivo⁴. Si tratta, in particolare, dei sistemi *hardware* e *software* industriali utilizzati per automatizzare la produzione industriale di una determinata tipologia di prodotti.

17. Nel caso di specie, si ritiene che la definizione merceologica del mercato possa essere lasciata aperta, in particolar modo laddove si possano individuare distinti mercati in ragione della tipologia di sistemi (macchinari primari o ausiliari) o del processo industriale per cui i macchinari siano destinati (industria plastica, industria alimentare, ecc.), in ragione dell'assenza di effetti concorrenziali di rilievo a prescindere dalla definizione adottata.

² Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUCE del 5 marzo 2005.

³ In tal senso, cfr. C12439 - *Angelini Holding/ Fameccanica Data*, provvedimento n. 30113 del 12 aprile 2022, in Bollettino n. 16/2022.

⁴ Cfr. C11605 - *Nidec Corporation/ Ansaldo Sistemi Industriali*, provvedimento n. 23599 del 16 maggio 2012, in Bollettino n. 20/2012.

18. Sotto il profilo geografico, sulla base dell'orientamento nazionale e comunitario⁵, i possibili mercati sopra individuati possono essere considerati, in prima approssimazione, di dimensione sovranazionale, coincidente quantomeno con lo SEE. Tuttavia, anche in questo caso, sulla base considerazioni analoghe svolte sopra, la delimitazione geografica del mercato può essere lasciata aperta.

Gli effetti dell'Operazione

19. Si ritiene che l'Operazione non sia tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale in quanto non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali o integrazioni verticali significative.

20. Con riferimento al mercato dei sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nel segmento dell'industria della plastica, si osserva che, a livello di SEE, il Gruppo Piovan detiene una quota di mercato pari a circa il [10-15%], mentre la parte acquirente non è attiva su tale mercato. Inoltre, si tratta di un mercato frammento in cui operano numerosi e qualificati concorrenti.

21. Quanto al mercato della dei sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nel segmento dell'industria alimentare, a livello di SEE, il Gruppo Piovan detiene una quota di mercato pari a circa lo [inferiore all'1%], mentre il Gruppo Investindustrial, per il tramite della propria controllata, Omnia Technologies, detiene una quota di mercato pari allo [inferiore all'1%]. La quota di mercato *post merger* sarebbe, quindi, estremamente marginale, pari a circa lo [inferiore all'1%], con un delta HHI dello 0,002.

22. Sotto il profilo verticale, l'Operazione non appare, del pari, idonea a determinare effetti di rilievo. Infatti, nonostante l'esistenza di alcuni limitati rapporti di fornitura tra il Gruppo Piovan e alcune società detenute da fondi del Gruppo Investindustrial⁶, si ritiene che, alla luce delle quote di mercato e delle alternative presenti, le parti non abbiano né le capacità né gli incentivi ad adottare condotte di tipo preclusivo nei confronti dei fornitori (c.d. *input foreclosure*) o nei confronti della clientela (c.d. *customer foreclosure*).

23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione descritte possono ritenersi accessorie all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

⁵ Cfr. C12439 - *Angelini Holding/ Fameccanica Data*, cit.; C11605 - *Nidec Corporation/ Ansaldo Sistemi Industriali*, cit. e decisione della Commissione europea M.3589 - *Korber/Winkler-Donnebier* del 30 novembre 2004.

⁶ Al 2023, i ricavi associati a tali rapporti rappresentano [omissis] dei ricavi complessivi realizzati dal Gruppo Piovan.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12665 - EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR-MEGRANI/GERMANI*Provvedimento n. 31332*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., pervenuta in data 27 agosto 2024;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. (di seguito, "ECRA" o "Acquirente") è una società attiva in Italia negli investimenti alternativi, nei "*private market*" focalizzati sull'economia reale, con competenza in *multi-manager*, co-investimenti e investimenti diretti *equity*, che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi (FIA) per investitori istituzionali, *family office* e *high net worth individual*. ECRA è controllata esclusivamente da Eurizon Capital. Eurizon Capital è la società a cui fa capo la divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo ed è attiva nella gestione del risparmio: (i) sia per la clientela *retail* (fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali) sia (ii) per la clientela istituzionale. Nel 2023, ECRA ha realizzato un fatturato di [50-60]* miliardi di euro a livello globale, di cui [40-50] miliardi di euro in Italia.

2. Megrani S.r.l. (di seguito, "Megrani") è una società *holding* di partecipazioni ed è a capo del gruppo venditore. Megrani è attiva in Italia nel settore del trasporto (anche intermodale) dei rifiuti e di ulteriori prodotti quali, ad esempio, gas tecnici e carburanti esclusivamente attraverso Germani S.p.A. (di seguito, "Germani") e la sua società controllata, Trasporti Vecchi Zironi S.r.l (di seguito, "TVZ" e, unitamente a Germani, il "Gruppo Target"). Oltre alle attività svolte attraverso il "Gruppo Target", Megrani è attiva (attualmente per il tramite di Germani): (i) in Italia, attraverso Pallacanestro Brescia S.r.l., una società che si occupa della gestione di una squadra di pallacanestro che partecipa al campionato italiano maschile di Serie A e (ii) in Senegal, attraverso la controllata Germani West Africa SARL, società attiva nel settore del trasporto di rifiuti per conto terzi e materie prime in genere. Nel 2023, Megrani ha realizzato un fatturato di [10-35] milioni di euro a livello globale, di cui [1-10] milioni di euro in Italia.

3. Germani è una società, controllata esclusivamente da Megrani, attiva nel settore delle soluzioni di trasporto su gomma, principalmente nell'ambito della gestione dei rifiuti (industriali e urbani) e

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

di altre categorie merceologiche, quali gas tecnici e carburanti¹. Inoltre, la controllata TVZ è attiva nel settore del trasporto intermodale di rifiuti. Con specifico riferimento al trasporto dei materiali di scarto, Germani è attiva nel trasporto di: (i) materiali smaltiti derivanti da bonifiche ambientali su larga scala, da attività o opere infrastrutturali e di costruzione e di (ii) rifiuti industriali liquidi, solidi (pericolosi e non pericolosi) e urbani. Con riguardo, invece, al trasporto di materiali diversi da quelli di scarto, Germani è attiva nel trasporto di gas tecnici, prodotti chimici, carburanti e criogenici. Germani opera esclusivamente in Italia e, nel 2023, ha realizzato un fatturato di [100-567] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") ha a oggetto l'acquisizione del controllo congiunto del Gruppo Target da parte di ECRA e Megrani. I termini e le condizioni dell'Operazione sono disciplinati da un apposito contratto di compravendita.

5. L'Operazione concerne: (i) l'acquisto, da parte di una SPV di diritto italiano (di seguito, "BidCo"), costituita da una società veicolo controllata da Eurizon Capital, del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di Germani e, di conseguenza, del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto della relativa controllata diretta TVZ, dall'attuale socio di controllo esclusivo, Megrani e (ii) previo completamento del *Carve-Out*², il contestuale reinvestimento in BidCo da parte di Megrani, pari a una partecipazione di minoranza di circa il 25% del capitale sociale e diritti di voto di BidCo (e, quindi, indirettamente in Germani e TVZ), unitamente a diritti di veto idonei a conferirle da un punto di vista *antitrust* il controllo congiunto su Germani *post* Operazione previsti dal patto parasociale da sottoscrivere al *closing*.

6. Successivamente al completamento dell'Operazione, Bidco (e, pertanto, il Gruppo Target) sarà, indirettamente e congiuntamente, controllata da ECRA (e, quindi, da Eurizon Capital, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo) e Megrani, che attualmente controlla in via esclusiva il Gruppo Target.

7. Secondo quanto comunicato dalla Parte notificante, tramite l'Operazione, il Gruppo Target, da un lato, verrà integrato in un gruppo bancario italiano di primaria importanza, circostanza che permetterà allo stesso Gruppo Target di sfruttare le competenze e la visione a lungo termine del Gruppo Intesa Sanpaolo, dall'altro lato, continuerà a essere controllato anche da Megrani (attuale socio di controllo del Gruppo Target). L'Operazione è finalizzata a supportare il Gruppo Target nell'obiettivo di ampliare le proprie opportunità di sviluppo nel settore del trasporto dei rifiuti e altri materiali quali gas tecnici e carburanti.

8. Ai fini di preservare l'avviamento e il *know-how* del Gruppo Target, è previsto un obbligo di non concorrenza e non sollecitazione rispetto alle attività del Gruppo Target nel territorio italiano (nonché negli eventuali, ulteriori, territori nei quali siano già stati effettuati investimenti in vista dell'ingresso di Germani e di TVZ) a carico di Megrani: (i) in qualità di venditore, per un periodo

¹ Per completezza, si segnala che in misura trascurabile, Germani si occupa anche del trasporto di prodotti c.d. general-cargo.

² Si rappresenta che l'oggetto del *carve-out*, da completarsi entro il *closing* dell'Operazione, consiste nella cessione da parte di Germani a Megrani delle partecipazioni attualmente detenute da Germani in Pallacanestro Brescia S.r.l., in Germani West Africa S.A.R.L., nonché di alcuni ulteriori beni (mobili e immobili) non attinenti al *core business* del Gruppo Target.

di tre anni dal perfezionamento dell'Operazione e (ii) in qualità di re-investitore, fintanto che detenga una partecipazione, diretta o indiretta, nel Gruppo Target.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'Operazione, in quanto consistente nell'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa non presenta dimensioni UE per come definite dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004. È, invece, soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, legge n. 287/1990, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio in Italia dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da ciascuna delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro³.

10. Le clausole di non concorrenza e non sollecitazione descritte in precedenza possono essere qualificate come accessorie alla concentrazione comunicata solamente con riguardo alle pattuizioni assunte da Megrani in qualità di re-investitore, nella misura in cui esse contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione. Per tale ragione, al fine di non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la portata temporale degli obblighi non ecceda la durata dell'impresa comune, ossia fin tanto che Megrani detenga una partecipazione di controllo del Gruppo Target⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati rilevanti

11. Germani è attiva esclusivamente in Italia nel settore delle soluzioni di trasporto su gomma, principalmente nell'ambito della gestione dei rifiuti (industriali e urbani) e di altre categorie merceologiche, quali gas tecnici e carburanti. Inoltre, TVZ è attiva nel settore del trasporto intermodale di rifiuti.

12. Sotto il profilo merceologico, l'Operazione riguarda il mercato: (i) della gestione dei rifiuti speciali; (ii) della gestione dei rifiuti solidi urbani e Assimilati; (iii) del trasporto per conto terzi di prodotti petroliferi; (iv) dei servizi di trasporto di prodotti speciali e (v) del trasporto intermodale di *container*.

13. Megrani e le società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo non svolgono attività nei mercati rilevanti per l'Operazione e/o in mercati posti a monte, a valle e/o contigui e/o strettamente collegati con i medesimi.

IV.2 Effetti dell'Operazione

14. L'Operazione comporterà l'acquisizione del controllo congiunto del Gruppo Target da parte di ECRA e Megrani, e non determina né sovrapposizioni di natura orizzontale né solleva criticità

³ Provvedimento n. 31088 del 5 marzo 2024, "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Bollettino n. 10 dell'11 marzo 2024.

⁴ Paragrafo 368 della "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)".

concorrenziali di natura verticale tra le attività delle Parti nei mercati rilevanti interessati dalla concentrazione.

15. Inoltre, il Gruppo Target detiene quote di mercato marginali nei mercati rilevanti: (1) pari al [1-5%] nel mercato della gestione dei rifiuti speciali; (2) pari al [1-5%] nel mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati; (3) pari al [1-5%] (nazionale) e [5-10%] (pluriregionale) nel mercato del trasporto per conto terzi di prodotti petroliferi; (4) pari al [inferiore all'1%] nel mercato dei servizi di trasporto di prodotti speciali e del (5) pari al [5-10%] del trasporto intermodale di *container*.

16. Alla luce delle considerazioni suesposte, l'Operazione non appare nel suo complesso suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nei mercati coinvolti.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione possono essere considerate accessorie all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2036 - COMUNE DI MINORI (SA) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 1 luglio 2024

Comune di Minori

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 26 giugno 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta del Comune di Minori del 23 maggio 2024, n. 61, avente a oggetto "*Deliberazione di G.C. n. 34 del 4 aprile 2024 avente ad oggetto "approvazione linee di indirizzo per le procedure di aggiudicazione delle concessioni delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativo" - Modificazioni e integrazioni*", e alla Determinazione dirigenziale del 23 maggio 2024, n. 111, avente a oggetto "*Affidamento di n. 3 concessioni demaniali marittime. Approvazione bando di gara*", trasmesse dal Comune in data 11 giugno 2024.

Con la Deliberazione n. 61/2024, confermando le precedenti Deliberazioni n. 136/2023 e n. 34/2024, oggetto di due pareri motivati ai sensi del richiamato articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990 (S4916 e S4916B), il Comune di Minori ha apportato alcune modifiche alla Deliberazione n. 34/2024; mentre con la Determinazione dirigenziale n. 111/2024, il Responsabile dei Servizi sul Territorio, ha indetto una procedura di gara per l'assegnazione di tre concessioni demaniali, approvando il relativo bando di gara.

In particolare, la Deliberazione n. 61/2024, dopo aver ripercorso i precedenti normativi e giurisprudenziali, nonché le delibere adottate dal Comune di Minori, ha affermato: *i)* che il fronte mare del Comune, pari a 250 ml, ha attualmente in essere affidamenti e concessioni la cui procedura è disciplinata dal codice dei contratti pubblici e dal codice della navigazione; *ii)* che la durata dei nuovi titoli concessori (da rapportarsi ai tempi di adozione del PAD comunale) sarà pari a due anni, prorogabili eventualmente per un ulteriore anno; *iii)* che il criterio premiale basato sulla residenza nel Comune si riferisce ai servizi al cittadino e non si tratta invece di un criterio riferito ai soggetti partecipanti alla procedura selettiva. A tal fine è chiarito che l'aspetto su cui si stabiliranno criteri premiali concerne la "*previsione di agevolazioni tariffarie per i cittadini residenti fruitori delle spiagge*"; *iv)* per quanto attiene al criterio premiale relativo alla professionalità, fermo restando che non è da intendersi come requisito di partecipazione, che "*i bandi dovranno equiparare lo svolgimento di attività analoghe extra concessione a quelle esercitate nell'ambito di concessioni*

demaniali”; v) sulla tempistica di svolgimento delle gare, il Comune rappresenta di aver avviato l’iter procedurale per l’emanazione del bando relativo al rilascio di nuovi titoli concessori.

Con la Deliberazione n. 61/2024, pertanto, è modificata la Deliberazione n. 34/2024 in senso conforme a quanto appena riportato, specificando che: **“al fine di garantire imparzialità, trasparenza e non discriminazione, la procedura di aggiudicazione dovrà seguire i dettami del Codice della Navigazione, le “Norme di utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative”, approvate con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 26 aprile 2012 (e s.m. ed integr.), del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, e del Codice dei contratti pubblici per quanto richiamato negli atti”** (enfasi in originale).

Come anticipato, con la Determinazione dirigenziale del 23 maggio 2024, n. 111, il Responsabile dei Servizi sul Territorio ha indetto la procedura di gara per l’assegnazione di tre concessioni demaniali, approvando il relativo bando di gara e stabilendo la pubblicazione del bando sull’albo pretorio *on line* del Comune di Minori per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.

Per quanto di rilievo, il bando, parte integrante della Determinazione n. 111/2024, ha previsto che: i) l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio in relazione al singolo lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ii) i punteggi massimi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono così ripartiti: 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica; iii) il partecipante può presentare offerta sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo di imprese o in altre forme associative, ma non può presentare l’offerta in entrambe le forme per il medesimo lotto; iv) lo stesso soggetto o lo stesso raggruppamento non può aggiudicarsi più di un lotto; v) la durata delle concessioni è di due anni prorogabile di un anno; vi) le agevolazioni per i residenti riguardano le eventuali agevolazioni tariffarie a favore dei residenti; v) per l’anzianità nella gestione di una concessione demaniale per finalità turistico-ricreative è attribuito un punteggio massimo di 10 punti, mentre per l’anzianità nella gestione di servizi analoghi e/o integrativi a quelli oggetto di concessione è attribuito un punteggio massimo di 5 punti; vi) l’offerta economica dovrà contenere l’indicazione della percentuale di aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara (non sono ammesse offerte al ribasso).

Mediante i richiamati provvedimenti il Comune avrebbe inteso adeguarsi ai rilievi mossi dall’Autorità e dare esecuzione ai principi normativi e giurisprudenziali, avviando le procedure a evidenza pubblica.

Al riguardo, l’Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, l’Autorità rileva che, nonostante i chiarimenti riportati nella Deliberazione n. 61/2024, permangono alcuni aspetti problematici sia con riferimento alla procedura da seguire per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime sia con riferimento ai criteri indicati per lo svolgimento della procedura selettiva, come confermato dalla Determinazione dirigenziale n. 111/2024.

Inoltre, allo stato, il Comune si è limitato a indire una procedura di gara soltanto con riferimento a tre concessioni, senza fornire indicazioni precise in merito alla tempistica di svolgimento di tale procedura e senza fornire, in generale, alcuna informazione in merito alle altre concessioni esistenti nel territorio comunale. Al riguardo, si segnala che è la stessa Determinazione dirigenziale a dare atto della presenza nel territorio comunale di *“numerose attività turistico-ricreative in forma di titoli concessori rilasciati ai sensi dell’art. 36 del Codice della navigazione e rinnovati negli anni da*

*parte del legislatore italiano, intervenuto reiteratamente a disporre proroghe del termine di scadenza*¹.

Ciò detto, con riferimento alla procedura da seguire, nella Deliberazione n. 61/2024 il Comune si è limitato a indicare la normativa e le disposizioni regolamentari che intende applicare per le procedure di aggiudicazione delle concessioni demaniali, senza specificare per quali concessioni intende indire una gara a evidenza pubblica e per quali concessioni intende invece seguire la procedura *ex parte* prevista dal codice della navigazione.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte, il criterio premiale basato sulla valorizzazione dell'esperienza professionale è tuttora suscettibile di creare ingiustificate restrizioni all'accesso al mercato e discriminazioni tra operatori economici. Infatti, nonostante i chiarimenti resi con la Deliberazione n. 61/2024 (secondo cui *“i bandi dovranno equiparare lo svolgimento di attività analoghe extra-concessione a quelle esercitata nell'ambito di concessioni demaniali”*), il bando di gara allegato alla Determinazione dirigenziale n. 111/2024 distingue, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica, l'anzianità maturata nella gestione di una concessione demaniale per finalità turistico-ricreative (10 punti) e l'anzianità nella gestione di servizi analoghi e/o integrativi a quello oggetto di concessione (5 punti). Tale differenziazione, anche nella quantificazione dei relativi punteggi, continua, dunque, a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato, suscettibile di tradursi in una preclusione all'accesso al mercato per nuovi concessionari².

Anche con riferimento alla tempistica per lo svolgimento delle procedure di gara, l'Autorità ritiene non superate le criticità concorrenziali già espresse. E invero, va rilevato come, in generale, la Deliberazione n. 61/2024 non fornisca alcun cronoprogramma o altra indicazione in merito alla conclusione delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni e, nello specifico, tale informazione non sia riportata financo nella Determinazione dirigenziale n. 111/2024 e nell'allegato bando di gara con cui è stata avviata la procedura di affidamento per tre concessioni demaniali marittime da parte del Comune di Minori.

Al riguardo, l'Autorità ritiene necessario evidenziare come neppure la procedura di gara già indetta dal Comune di Minori e oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio³ possa ritenersi conforme con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato nella misura in cui non è idonea a garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, non discriminazione.

¹ Con specifico riferimento al numero delle concessioni esistenti nel Comune di Minori, si rileva che nel *“Report sulle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo della regione Campania”*, pubblicato il 27 dicembre 2023 sul sito della Regione, sono riportate quindici concessioni demaniali marittime esistenti, di cui una con una superficie pari a 700 metri lineari di costa.

² Cfr. AS1836 - *Comune di Rosignano marittimo (LI) - Assegnazione concessione demaniale marittima*, in Bollettino n. 20/2022. Sul punto si ricorda che anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 17/2021, ha precisato che *“Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il knowhow acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori”*.

³ Registro pubblicazioni Albo n. 745 dell'11 giugno 2024.

Segnatamente, l'Autorità osserva che, oltre a non prevedere un termine di conclusione della procedura di gara, l'articolo 6 del bando⁴ non contiene alcun termine per la presentazione delle offerte. A ciò si aggiunga che la pubblicazione sull'Albo Pretorio (di portata, peraltro, solo locale), diversamente da quanto previsto nella stessa Determinazione n. 111/2024 - secondo cui la pubblicazione avrebbe dovuto avere una durata di trenta giorni - in realtà è limitata a soli quindici giorni, dall'11 giugno 2024 al 26 giugno 2024.

Alla luce delle considerazioni svolte, è evidente che, anche sotto tale profilo, la procedura per la selezione dei concessionari non sia concretamente rispettosa dei criteri indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della normativa e della giurisprudenza eurolunitaria in materia, non essendo fornite informazioni essenziali in merito allo svolgimento e al completamento della gara e un'adeguata pubblicità al bando.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Minori del 23 maggio 2024, n. 61 e la Determinazione dirigenziale del 23 maggio 2024, n. 111 si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere. In particolare, i provvedimenti comunali in questione si pongono in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi).

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Minori dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁴ L'articolo 6 del bando, nel definire i termini di presentazione delle domande, stabilisce che "*I concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Minori, entro e non oltre le ore 12:00 del 2024, il plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione*" (enfasi ed evidenziato in originale).

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Minori al parere motivato espresso dall’Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Deliberazione della Giunta del Comune del 23 maggio 2024, n. 61, avente a oggetto “Deliberazione di G.C. n. 34 del 4 aprile 2024 avente ad oggetto “approvazione linee di indirizzo per le procedure di aggiudicazione delle concessioni delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativo” – Modificazioni e integrazioni” e alla Determinazione dirigenziale del 23 maggio 2024, n. 111, avente a oggetto “Affidamento di n. 3 concessioni demaniali marittime. Approvazione bando di gara”.

L’Autorità, il 26 giugno 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Minori, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione della Giunta del Comune del 23 maggio 2024, n. 61, avente a oggetto “Deliberazione di G.C. n. 34 del 4 aprile 2024 avente ad oggetto “approvazione linee di indirizzo per le procedure di aggiudicazione delle concessioni delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativo” – Modificazioni e integrazioni” e alla Determinazione dirigenziale del 23 maggio 2024, n. 111, avente a oggetto “Affidamento di n. 3 concessioni demaniali marittime. Approvazione bando di gara”.

Nel proprio parere, l’Autorità ha ritenuto che tali provvedimenti si pongano in contrasto con i principi concorrenziali di cui all’art. 49 TFUE e 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, il Comune di Minori, con comunicazione del 26 agosto 2024, ha ribadito la legittimità dei provvedimenti contestati e del proprio *modus operandi* nelle modalità di espletamento delle procedure di gara, in corso di svolgimento per l’assegnazione di tre concessioni demaniali.

Preso atto che le informazioni e la documentazione trasmesse non hanno fornito elementi idonei a superare i rilievi concorrenziali evidenziati nel suddetto parere motivato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 10 settembre 2024, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania la Deliberazione della Giunta del 23 maggio 2024, n. 61 e la Determinazione dirigenziale del 23 maggio 2024, n. 111, adottate dal Comune di Minori.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10009C - POSTE ITALIANE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI/LIBRETTO SMART

Provvedimento n. 31333

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo") e, in particolare, la Parte II, Titolo III del Codice del consumo;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10009 del 9 marzo 2015, con la quale è stata contestata la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo da parte di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2015 di estensione soggettiva del procedimento PS10009 nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

VISTI tutti gli atti del procedimento e, in particolare, il proprio provvedimento del 2 dicembre 2015 n. 25758, con il quale è stato deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del citato provvedimento, posta in essere da Poste Italiane S.p.A., costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, vietandone la diffusione o reiterazione ed è stata altresì disposta l'irrogazione nei confronti di Poste Italiane S.p.A. di una sanzione amministrativa pecuniaria di 540.000,00 euro (cinquecentoquarantamila/00 euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 9 luglio 2024, n. 6077, con la quale è stato annullato il suddetto provvedimento del 2 dicembre 2015 n. 25758, in ragione della mancata richiesta di parere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, "CONSOB"), individuata dal Giudice Amministrativo quale Autorità di regolazione competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo;

RITENUTO opportuno procedere alla riapertura del citato procedimento PS10009 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., al fine di acquisire il parere della CONSOB, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, fatti salvi gli atti endoprocedimentali precedenti;

DELIBERA

a) la riapertura del procedimento PS10009 avviato in data 9 marzo 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ed esteso soggettivamente in data 3 luglio 2015 nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

- b) che il procedimento deve concludersi entro centocinquanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Mauro;
- d) che il responsabile del procedimento richiederà il parere alla CONSOB ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, trasmettendo a tale Autorità gli atti del procedimento;
- e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12800 – SWJ – VENDITA APPREZZAMENTI

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, in relazione al procedimento PS/12800.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 19 luglio 2024 (prot. 71385).

Nel caso di specie, infatti, la Parte è risultata irreperibile all'indirizzo indicato come sede della società sul sito internet <https://www.marketing-seo.it/>.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione piattaforme digitali e comunicazioni del Dipartimento tutela del consumatore -1e il riferimento PS/12800.

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera n. 25411, del 1° aprile 2015 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

I. La Parte

1. SWJ WEB MARKETING SL (nel prosieguo anche "SWJ") in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. L'impresa, con sede in Spagna, presta servizi di *social media marketing* tramite i siti internet <https://comprasocial.it/> e <https://www.marketing-seo.it/>.

II. La pratica commerciale

2. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo risulta che SWJ tramite i propri siti internet https://comprasocial.it e https://www.marketing-seo.it -interamente in lingua italiana e con contatti telefonici italiani - offre l'acquisto di followers (Facebook,

Instagram, Spotify, TikTok), like (Facebook, Instagram, Youtube TikTok, visualizzazioni (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok), commenti (Facebook e Youtube), ascoltatori/iscritti (Spotify, Youtube).

3. I siti web sono strutturati in diverse pagine rispettivamente dedicate alle varie piattaforme di destinazione; in ciascuna di esse sono presentate le diverse offerte disponibili, con varie composizioni di quantità e prezzo, da aggiungere ad un “Carrello”. È possibile concludere il processo di acquisto sui siti internet effettuando il pagamento con vari mezzi di pagamento (bonifico, paypal, carte di pagamento).

4. Il sito <https://comprasocial.it/> si apre con il claim: *“Vuoi aumentare followers, like, views e la popolarità dei tuoi social? È possibile oggi stesso! Incrementa rapidamente ed organicamente like, followers, seguaci, iscritti commenti o visualizzazioni. Servizi di incremento Italiani al 100% Garantiti”*.

5. Gli apprezzamenti sono offerti in ‘pacchetti’ di diversa grandezza e contestualmente all’ordine viene richiesto di indicare l’url di destinazione degli stessi. Si prospetta un’erogazione del servizio con tempi diversi a seconda delle quantità, con indicazione generale di *“Consegna rapida”*. Ad esempio, sono previsti tempi di consegna molto rapidi per la consegna di *“like italiani”* Instagram (da 2 a 24 ore per pacchetti da 20 a 200 like, fino a 48 ore per 1000 like) e tempi più lunghi per follower Facebook (fino a 10 giorni per 1.000 follower, fino a 60 giorni per 3.000 follower).

6. In varie parti del sito internet si evidenzia che le interazioni provengono da *“profili reali 100%”*, ma viene usato il claim *“Servizi di incremento garantiti”*. Nel servizio di *“aumento commenti Facebook italiani”*, si promette di ottenere *“la pubblicazione di opinioni positive sotto i post che pubblici”* garantendo quindi che si tratta solo di commenti favorevoli. Nel servizio riguardante *“commenti di youtube italiani”*, si consente di *“indicare il testo dei commenti”* specificando che *“È possibile inviare una mail con i testi che si vorranno vedere pubblicati, oppure lasciare la stesura dei testi agli utenti che commenteranno. I testi saranno sempre positivi”*.

7. Il sito internet <https://www.marketing-seo.it/> promette una *“Consegna Veloce ma Graduale”* delle varie tipologie di apprezzamenti, con la *“Garanzia del risultato”*.

8. Ad esempio, si vendono pacchetti di followers Facebook italiani *“100% garantiti”* promettendo *“Attivazione entro 2/3 giorni”* con *“Incremento graduale di circa 1000 followers al mese”*.

Con riferimento ai followers su Instagram si dettaglia che *“Puoi comprare followers italiani 100% reali in modo semplice e veloce, ti bastano pochissimi minuti: aggiungi il servizio scelto nel carrello e inserisci il link del tuo profilo Instagram nel campo e conferma l’ordine. L’attivazione avviene in 2/3 giorni e gli incrementi saranno gradualmente, 250-500 followers la settimana che salgono gradatamente. Maggiore è la promozione acquistata maggiore la velocità media di crescita, minore la quantità acquistata, minore la velocità di crescita, fino al completamento della promozione. Più follower Instagram acquisti e più rapida sarà l’erogazione del servizio. I follower che inizieranno a seguirti saranno solo utenti italiani, con profilo verificato e interessati a ciò che pubblici. Inoltre è possibile scegliere, dal menù a tendina, l’incremento del servizio per alcuni mesi in modo da aumentare gradatamente l’incremento organico dei nuovi followers, tramite il menù a tendina. Se scegli questa possibilità, la consegna dei follower sarà ancora più lenta e graduale, per assicurarti l’aumento nella tempistica richiesta”*.

9. Nell’offrire la vendita di like per foto e profili Instagram si prospetta un *“Aumento garantito del 100% dei like acquistati”*, *“Attivazione in 24h”* e un *“Aumento rapido dei like Instagram sul post*

indicato". Si specifica ulteriormente il processo di fornitura del servizio, evidenziando che *"puoi comprare like su post e foto Instagram con pochi passaggi: aggiungi il servizio al carrello e inserisci l'URL della foto o delle foto che vuoi promuovere nel campo. Se il link fornito è corretto, l'attivazione del servizio avverrà immediatamente h24 e riceverai i like instagram al tuo post entro poche ore. Puoi ricevere fino a 2000 like Instagram al giorno. Più likes acquisti e più veloce sarà l'erogazione del servizio."*

10. Sul sito internet <https://www.marketing-seo.it/> il professionista pubblicizza la propria attività evidenziando che *"aiutiamo influencer, social manager, cantanti, digital creator, web agency, e ogni tipo di azienda ad aumentare la propria popolarità online...e quella dei loro clienti!"*

Sul sito <https://comprasocial.it/> si specifica che *"Il numero di followers sulla pagina Facebook indica quanto questa sia popolare, ovvero, quante persone sono realmente interessate alla tua azienda o al tuo brand"* e che *"quando un'azienda o un brand cercano collaborazioni, oltre all'engagement generato dal profilo, valutano anche la platea di pubblico potenzialmente raggiungibile. Acquistare follower Instagram italiani ti permette di (...) Ottenere collaborazioni: aumenti le possibilità di venir contatto da brand e aziende per delle sponsorizzazioni"*.

III. Possibili profili di illiceità della pratica commerciale

11. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione appaiono in violazione degli artt. 20 e 23, lett. *bb-quater*) del Codice del consumo.

12. Il professionista, infatti, risulterebbe offrire - in cambio di un corrispettivo – apprezzamenti destinati a essere utilizzati da chi li acquista sulle principali piattaforme digitali, specie quelle di media sociali.

13. A tal proposito, la Commissione europea, nei propri Orientamenti sulla Direttiva 2005/29/UE¹, chiarisce che: *"La nozione di «apprezzamenti» dovrebbe essere interpretata in senso generale e comprendere anche le pratiche relative a falsi follower, reazioni e visualizzazioni"*².

14. Gli apprezzamenti sono idonei ad amplificare in chi li acquista e utilizza, pubblicandoli, la propria popolarità e l'impatto sugli utenti dei propri servizi o contenuti, creando un'apparenza di affidabilità dei relativi account oltretché dei servizi offerti.

15. Con specifico riferimento agli apprezzamenti offerti dal professionista - consistenti nel caso di specie in follower, like, visualizzazioni, commenti, relativi a contenuti presenti sulle principali piattaforme social - questi sono anche idonei a consentire a chi li acquista di sfruttare le funzionalità dei social network dedicate agli account di maggior successo e, laddove utilizzati a supporto di inserzioni pubblicitarie per la vendita di prodotti e servizi, sono in grado di aumentare l'effetto aggancio delle promozioni stesse.

16. In ogni caso, la capacità del professionista di offrire con rapidità "pacchetti" contenenti quantità e varietà così rilevanti di apprezzamenti, su una moltitudine di piattaforme, implica e presuppone

¹ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, 2021/C 526/01, 29.12.2021.

² *Ibid.*, p.96.

che questi siano all'uopo predisposti in modo che lo stesso ne abbia la pronta disponibilità, ogni volta che un acquirente le richieda. Tali apprezzamenti non sarebbero ottenibili nella medesima mole quantitativa né con altrettanta facilità e speditezza raccogliendoli da utenti veri o da utenti che abbiano avuto reali esperienze di consumo: pertanto sembrerebbe che essi non rispecchino una valutazione autentica degli utenti.

17. *A fortiori* non sembrerebbero genuini i commenti venduti, atteso che il professionista consente agli acquirenti addirittura di “*indicar(n)e il testo*”.

18. Alla luce di tutto ciò il professionista, contrariamente alla diligenza professionale di cui all'art. 20 del Codice del consumo, risulterebbe avere violato l'art. 23, lett. *bb-quater*) del Codice del consumo, secondo cui è vietato “*inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti*”.

IV. Modalità e termini istruttori

19. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto III;
- b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa [OMISSIS];
- c) che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui la parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità di accesso è la Direzione piattaforme digitali e comunicazioni del Dipartimento tutela del consumatore – 1 (tel. 06-85821; PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla parte o da persona delegata per iscritto;
- g) che la parte può presentare memorie scritte e documenti entro **30 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richiesta di informazioni

20. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si richiede al professionista di voler fornire, entro **30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate della relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

- (i) la data a partire dalla quale il professionista è operativo nell'attività di vendita di followers, like, visualizzazioni, commenti, iscritti, ascolti sul sito web <https://comprasocial.it/> e sul sito web <https://www.marketing-seo.it/>;
- (ii) se esistono altre versioni linguistiche degli stessi siti e se il professionista è titolare di altri domini;

- (iii) il numero e la tipologia di soggetti che hanno acquistato i servizi offerti sul sito web <https://comprasocial.it/> e sul sito web <https://www.marketing-seo.it/> dall'inizio dell'attività e nello specifico nell'anno 2024;
- (iv) il numero degli account da cui provengono gli apprezzamenti venduti nel 2024, distinguendo tra il sito web <https://comprasocial.it/> e il sito web <https://www.marketing-seo.it/>;
- (v) le modalità di reperimento degli apprezzamenti venduti, con specifica indicazione della natura degli account da cui provengono e del rapporto che i titolari di tali account hanno con il professionista, da un lato, e con l'acquirente degli apprezzamenti, dall'altro - fornendo relativa documentazione;
- (vi) eventuali verifiche e controlli che il professionista effettua rispetto alla genuinità degli apprezzamenti che vende;
- (vii) le modalità di reperimento degli apprezzamenti nello specifico caso in cui essi siano destinati a promozioni pubblicitarie di beni/servizi – fornendo relativa documentazione;
- (viii) il volume e valore delle vendite dall'inizio dell'attività, con indicazione specifica dell'anno 2024, distinguendo tra il sito web <https://comprasocial.it/> e il sito web <https://www.marketing-seo.it/>;
- (ix) ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

21. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

22. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

23. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

24. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del consumo, si invita la società in indirizzo a fornire copia dell'ultimo bilancio approvato, ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

25. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Tutela del Consumatore – 1 e il riferimento PS12800. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa [OMISSIS] PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it, e-mail [OMISSIS]

26. Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

La Responsabile del Procedimento

[OMISSIS]

PS12798 - DLM STELLEDORO/VENDITA APPREZZAMENTI E RECENSIONI

Comunicazione di accoglimento dell'istanza di partecipazione al procedimento

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di comunicazione di accoglimento dell'istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art. 10 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411.

I. LA PARTE

1. DLM Global Independent Business (nel prosieguo anche “DLM Global”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo. L'impresa, con sede in Germania, vende tramite il sito internet <https://agenzia-stelledoro.it/> recensioni destinate a diversi siti web o piattaforme, *followers* per Instagram nonché *account* Gmail e Instagram.

II. AVVISO

Con la presente si informa la Parte che, con comunicazione inoltrata in data 3 ottobre 2024, è stata accolta la richiesta di partecipazione al procedimento attualmente in corso pervenuta da parte dell'Associazione CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, in data 25 settembre 2024, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

Si ricorda, pertanto, che, ai sensi della medesima disposizione, i soggetti ammessi a partecipare all'istruttoria hanno facoltà di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; essi possono, inoltre, accedere agli atti del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, nonché nei limiti previsti da tale articolo.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 39 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
